

REPERTORIO N. 126805

RACCOLTA N. 15097

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaundici** questo giorno **quattordici** del mese di **aprile** alle **ore quindici (h. 15:00)**.

14/4/2011

In Milano, Via Marco d'Aviano n.2.

Davanti a me Dr. **Ciro De Vincenzo** Notaio **residente** in Milano, ed **iscritto** al **Collegio Notarile** di **Milano**, si è personalmente costituito:

- **BORIOLO EMILIO**, nato a Busto Arsizio (VA) il 14 agosto 1942, domiciliato per la carica presso la infranominanda società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della:

- **MONTEFIBRE S.p.A.**, con sede in Milano, Via Marco d'Aviano n.2, capitale sociale Euro 98.140.124,27 (novantottomilionicientoquarantamilacentoveventiquattro virgola ventisette) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 00856060157, iscritta al R.E.A. di Milano col n.66408.

Detto **Comparente**, della cui **identità** personale io notaio sono **certo**, avendone i requisiti di legge, su unanime decisione di tutti i presenti, richiede il

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 6	
ATTO QUI REGISTRATOAL	
N. _____	SERIE ____
DEL _____	
IMPOSTE ASSOLTE PER	
EURO _____	
DI CUI TRASCRIZIONE	
EURO _____	

REGISTRO IMPRESE DI	

DEPOSITATO IL _____	
ISCRITTO IL _____	

mio intervento per la redazione del verbale del Consiglio di Amministrazione della società suddetta, convocato in questo luogo, giorno ed ora ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, a mezzo comunicazione via fax in data 11 aprile 2011 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica degli artt. 9, 10, 11, 14, 22 e 24.1 dello statuto sociale.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dello statuto sociale, nella sua predetta veste, il Componente il quale dà atto che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara che l'odierna adunanza è validamente costituita per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno di cui passa alla trattazione.

Il Presidente, innanzitutto, richiama la competenza del Consiglio di Amministrazione circa l'assunzione di detta deliberazione in forza dei poteri conferitigli dall'art.20 dello Statuto sociale e dall'art.2365, secondo comma, del codice civile. Si tratta infatti dell'adeguamento dello statuto a disposizioni normative e segnatamente:

- all'introduzione nel D.Lgs. n. 58/98 - TUF dei

nuovi articoli 83-*sexies*, 125-*bis*, 135 da *novies* a *duodecies*, 147-*ter*, comma 1-*bis* e 148, 2° comma e alla modifica degli articoli n. 144-*sexies* e 144-*octies* del Regolamento Consob per gli Emittenti (delibera n. 17592/2010 che modifica la delibera n. 11971/1999) per effetto dell'emanazione del D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010 - pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43/L della G.U. n. 53 del 5 marzo 2010, col quale viene data attuazione alla Direttiva *Shareholders' Rights* (Direttiva 2007/36/CE);

- all'emanazione del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 - pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 58 della G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 col quale viene data attuazione alla Direttiva relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Direttiva 2006/43/CE);

- all'adozione del Regolamento Consob, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, così come modificata dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

Egli pertanto legge la Relazione illustrativa degli Amministratori su dette modifiche statutarie che allega al presente verbale sotto la lettera **"B"**.

In particolare, per quanto riguarda la nuova versio-

ne dell'art.9 dello statuto sociale, viene proposta la modifica del secondo comma per adeguarne il contenuto con riferimento a termini e modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione e al suo contenuto obbligatorio.

Per quanto attiene invece all'art.10 dello statuto sociale, si propone una modifica che prenda atto del disancoramento dei diritti di intervento e di voto in assemblea dallo *status* di socio e del termine sulla base del quale viene effettuata, da parte dell'intermediario nei confronti dell'emittente, la comunicazione che legittima il soggetto a partecipare e votare in assemblea.

Quanto all'art. 11 dello statuto sociale, è stata predisposta una versione in cui viene proposta l'introduzione delle modalità di notifica elettronica della delega rilasciata dall'avente diritto di voto.

Circa l'art. 14 dello statuto sociale, si propone l'inserimento dei nuovi termini previsti dal nuovo comma 1-*bis* dell'art. 147-ter del T.U.F. e dalla nuova versione dell'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti Consob in tema di deposito presso la sede sociale delle liste dei candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e di

termini e modalità di pubblicazione delle stesse. Viene inoltre introdotto il termine cui bisogna riferirsi per determinare la titolarità della quota di capitale ordinario per la presentazione della lista e individuato il termine ultimo entro il quale deve essere prodotta all'emittente la relativa certificazione.

Quanto all'art. 22 dello statuto sociale, la proposta modifica

riguarda l'introduzione di un comma, tra gli attuali secondo e terzo, col quale si prende atto della riserva di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, riguardo alle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate che non possono quindi costituire oggetto di delega, in forza della previsione esplicita in tal senso contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, così come modificata dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

Infine, riguardo alla proposta modifica dell'art. 24.1 dello statuto sociale, oltre all'inserimento dei nuovi termini previsti dal nuovo comma 1-bis dell'art. 147-ter del T.U.F. e dalla nuova versione dell'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti Consob - richiamati dal nuovo ultimo capoverso del 2°

comma dell'art. 148 del T.U.F. e dalla nuova versione del 4° comma dell'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti Consob - in tema di deposito presso la sede sociale delle liste dei candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale e di termini e modalità di pubblicazione delle stesse e oltre all'introduzione del termine cui bisogna riferirsi per determinare la titolarità della quota di capitale ordinario per la presentazione della lista e all'individuazione del termine ultimo entro il quale deve essere prodotta all'emittente la relativa certificazione, viene altresì introdotto il nuovo termine previsto dalla modifica del 5° comma dell'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti Consob, per la presentazione di ulteriori liste qualora, alla scadenza del termine ordinariamente previsto sia stata depositata una sola lista o solo liste presentate da soci tra loro collegati.

Viene inoltre proposto l'inserimento, in testa all'articolo dello statuto sociale di che trattasi, di un comma in cui, nell'ambito delle funzioni generali istituzionalmente riservate all'Organo di Controllo, vengano introdotte le disposizioni previste dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010, vale a dire le funzioni del comitato per il controllo interno e la

revisione contabile e l'identificazione, nel sistema tradizionale di governance, di tale comitato col Collegio Sindacale.

Infine vengono proposte: l'introduzione del nuovo concetto di revisione legale dei conti in luogo del controllo contabile; la previsione di affidare tale attività anche a soggetto persona fisica eliminando la riserva di competenza a favore delle società di revisione; il richiamo al neo istituito Registro dei Revisori Legali in sostituzione del Registro dei Revisori Contabili.

Il Presidente, infine, informa che tutte le modifiche innanzi illustrate, non configurano alcuna delle ipotesi abilitanti all'esercizio del diritto di recesso in quanto adottate in adeguamento a disposizioni inderogabili di legge e non disciplinanti fattispecie annoverate tra le previsioni di cui all'art.2437 del codice civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale a nome dell'Organo di controllo, non eccepisce alcunché dichiarandosi d'accordo con quanto detto dal Presidente.

Il Presidente apre la discussione, esaurita la quale il Consiglio di Amministrazione, preso atto della illustrazione del Presidente e delle attestazioni

sopra rese, **all'unanimità**

DELIBERA

1. Di adeguare lo statuto sociale alle previsioni inderogabili delle disposizioni normative indicate in narrativa, modificando gli articoli 9, 10, 11, 14, 22 e 24.1 dello statuto sociale la cui nuova stesura è riportata nel nuovo testo di statuto sociale e nella relazione illustrativa degli amministratori (ove è confrontata con la vecchia come espressamente richiesto dall'art. 72 e dall'allegato 3A del Regolamento Emittenti Consob), documenti entrambi allegati al presente verbale del Consiglio di Amministrazione a formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di delega, i poteri per compiere tutte le formalità richieste affinché le adottate deliberazioni abbiano puntuale e legittima esecuzione, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche formali necessarie od utili per le pedissequa iscrizioni, nonché per provvedere in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della presente deliberazione, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso od eccettuato.

Da ultimo, ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1969 n.1127, il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale il nuovo testo integrale dello **statuto** sociale, testo che qui si allega sotto la lettera **"A"**.

Omessa la **lettura** degli allegati per espressa **dispensa** del Comparente.

Esaurito il primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiuso questo verbale alle **ore sedici e quindici (h.16:15)** e la riunione del Consiglio di Amministrazione prosegue senza la non più obbligatoria assistenza del Notaio.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente **atto** che **pubblico** dandone **lettura** al Comparente il quale, da me interpellato, lo approva, conferma e meco notaio lo **sottoscrive, alle ore sedici e venti (h.16,20)**.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP.N. 126805/15097

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1.

È costituita una Società per azioni denominata:

"MONTEFIBRE S.p.A."

Art. 2.

La Società ha per oggetto l'esercizio, diretto o attraverso la partecipazione in altre Società, dell'industria e del commercio delle fibre tessili artificiali e sintetiche e dei prodotti affini e derivati, la produzione, l'acquisto e la vendita di altri prodotti chimici, l'acquisto, la vendita, la costruzione e la fornitura di impianti industriali per la produzione di fibre artificiali o sintetiche e prodotti affini: il tutto sia in Italia che all'estero.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, prestando anche fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale.

Art. 3.

La Società ha sede in Milano.

Al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2365 del Codice Civile, é attribuita la competenza delle deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, nonché la facoltà di istituire agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 5.

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

CAPITALE

Art. 6.

Il capitale sociale è di Euro 98.140.124,27 (novantottomilionicentoquarantamilacentoventicquattro/27) di cui:

- Euro 72.140.124,27 (settantaduemilionicentoquarantamilacentoventicquattro/27) rappresentato da n. 130.000.000 (centotrentamilioni) di azioni ordinarie

senza indicazione del valore nominale;

- Euro 26.000.000,00 (ventisemilioni/00) rappresentato da n. 26.000.000 (ventiseimilioni) di azioni di risparmio senza indicazione del valore nominale; queste ed altre azioni, eventualmente emesse ed aventi diritti diversi da quelle ordinarie in circolazione sono regolate dagli artt. 145, 146, 147 e 147-bis del D.Lgs. n.58 del 24.2.1998 e successive modificazioni o integrazioni, nonché dal Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge, ed anche mediante emissioni di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Le azioni ordinarie sono nominative; quando siano interamente liberate e la legge lo consenta possono essere convertite al portatore e viceversa, a richiesta e a spese dell'azionista. Le azioni di risparmio sono al portatore e possono essere rese nominative ai sensi di legge e a richiesta dell'azionista e sono fornite dei diritti previsti dal presente art. 6 nonché dall'art. 26 dello statuto sociale. Le azioni di risparmio emesse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.58/1998 manterranno anche i seguenti diritti:

allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno diritto alla prelazione nel rimborso del capitale fino alla concorrenza di Euro 1 (uno) per azione;

la riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione dei diritti patrimoniali delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che residua una volta azzerato il valore dei diritti patrimoniali complessivi delle altre azioni.

In caso di aumento di capitale mediante emissione di azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione agli azionisti di tutte le categorie. Con semplice deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti, e quindi senza necessità di approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio e/o degli azionisti delle altre categorie, il capitale può essere aumentato anche con ulteriori emissioni di azioni di risparmio, convertibili o non in azioni ordinarie, aventi gli stessi privilegi di quelle in circolazione, che potranno essere anche assegnate in via di conversione di azioni ordinarie o di altra categoria, o riservate in opzione alle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione, ovvero attribuite a titolo di concambio in sede di fusione per incorporazione di altre So-

cietà.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio, a tempo indefinito, gli azionisti di risparmio, previa deliberazione dell'Assemblea speciale da assumersi entro tre mesi dal verificarsi dell'esclusione, avranno il diritto di chiedere la conversione delle azioni di categoria in altre azioni.

In tal caso l'Assemblea Straordinaria, che dovrà essere convocata entro tre mesi dalla delibera dell'Assemblea speciale come sopra assunta, sentito il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, procederà alle necessarie deliberazioni di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie o in azioni privilegiate.

Art. 7.

Le azioni sono nominative; quando siano interamente liberate e la legge lo consenta, possono essere convertite al portatore e viceversa, a richiesta ed a spese dell'azionista.

La Società può emettere azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 8.

I soci che eseguono in ritardo i versamenti dovuti sono tenuti a corrispondere gli interessi di mora al saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di finanziamento, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali, fermo il disposto dell'art.2344 del Codice Civile.

ASSEMBLEA

Art. 9.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'avviso contenente ogni indicazione prevista dalla normativa applicabile, sul sito internet della Società oltre che sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, alternativamente sul quotidiano "La Repubblica" e secondo le ulteriori modalità di pubblicazione inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti per assicurare una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione ai fini della raccolta e dell'esercizio delle deleghe di voto.

Nell'avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione. L'Assemblea straor-

dinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata, entro 30 giorni.

Data la struttura della Società, la natura dell'attività sociale e le particolari esigenze che ne conseguono l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla data della chiusura dell'esercizio sociale ai sensi e per gli effetti dell'art.2364, secondo comma, C.C.. e dell'art.154-ter del D.Lgs. n.58/98 - TUF, così come modificato dal D.Lgs. n. 27/2010.

Art. 10.

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 11.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare per delega scritta da altri osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

I requisiti, termini e modalità per la raccolta e l'esercizio delle deleghe di voto sono regolati dalla normativa vigente.

La notifica elettronica della delega può essere ef-

fettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica come di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 12.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e, in mancanza, da altro Consigliere designato dal Consiglio stesso; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario o da Notaio e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

Art. 13.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge sia per la prima sia per la seconda (ordinaria e straordinaria) e

terza convocazione (straordinaria).

Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il più anziano di età.

Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art.24.

AMMINISTRAZIONE - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 14.

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a nove componenti, anche non soci. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla conclusione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo quanto disposto dall'art.15, e possono essere rieletti.

L'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio e alla loro nomina sulla base di liste di candidati elencati mediante un numero progressivo e con le modalità previste dall'art.147-ter del D.Lgs. n.58/98 - TUF, stabilendone la durata in carica.

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza azionaria che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia

collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Inoltre, almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli artt.147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/98 - TUF.

Infine, ai sensi dell'art.147-quinquies del TUF, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art.148, comma 4 del TUF.

Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalla Consob con Regolamento.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno ven-

tuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della sopra indicata quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Ciascun azionista, nonché gli azionisti controllati direttamente o indirettamente da uno stesso soggetto, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la

propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e, per almeno due di loro, di indipendenza prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi ricoperti dai candidati e sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sui soci presentatori delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti, nel rispetto del numero di componenti fissato dall'Assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti fino all'attribuzione di tutti i posti in Consiglio tranne uno che sarà invece riservato al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Non si tiene conto delle liste che non avranno conseguito in Assemblea una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle Assemblee che devono provvedere alla sostituzione di

Amministratori in corso di mandato. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, l'amministratore deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica.

Art. 15.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori eletti nella lista di maggioranza, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile.

Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, il Consiglio coopta con voto a maggioranza relativa scegliendo, ove possibile, fra i candidati indicati in ordine progressivo nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino

alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina di nuovi Amministratori.

Art. 16.

Il Consiglio - qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea - elegge fra i suoi componenti il Presidente e, può eleggere anche uno o più Vice-Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza od impedimento. Nomina altresì un Segretario scelto anche fra persone estranee.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice-Presidenti, la presidenza è assunta dall'Amministratore più anziano di età.

Art. 17.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società od altrove, purché nei Paesi aderenti alla Unione Europea, con cadenza necessaria ad ottemperare alla normativa vigente in materia di informazione societaria e ogni altra volta che il Presidente lo giudichi ne-

cessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore Delegato, con comunicazione da inviare almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo, a mezzo, in via alternativa tra loro, telegramma, telefax o posta elettronica.

Art. 18.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti.

Art. 19.

Al Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

La Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione; essi possono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazione agli utili sociali. L'assemblea può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. In questi casi l'Organo amministrativo procederà, con propria deliberazione, all'assegnazione delle singole competenze.

Art. 20.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi

soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza sociale;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque in qualsiasi momento deliberare di rimettere alla competenza dell'Assemblea le deliberazioni di cui sopra.

Art. 21.

Il Presidente del Consiglio o, in sua assenza o impedimento per qualsiasi ragione, l'Amministratore Delegato, ha la rappresentanza della Società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio. Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio.

Al Presidente del Consiglio spettano inoltre i poteri previsti dall'art.2381, primo comma del Codice Civile.

Art. 22.

Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, al Presidente e al o ai Vice-Presidenti.

Può altresì nominare Amministratori Delegati determinandone le attribuzioni e designare, anche tra persone estranee al Consiglio, Direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Le operazioni di competenza degli amministratori, che siano qualificabili come operazioni con parti correlate di maggior rilevanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Regolamento Parti Correlate emanato da Consob con delibera del 12 marzo 2010 n. 17221, così come modificata dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non possono costituire oggetto di delega ai sensi dell'art. 2.381 del codice civile.

Il Comitato Esecutivo è costituito da componenti del Consiglio di amministrazione e ne fanno parte di diritto il Presidente e, se nominati, il o i Vice-Presidenti e gli Amministratori Delegati.

RAPPORTI INFORMATIVI

Art. 23.

Il Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di Amministratori delegati, riferisce ai sensi di legge al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di cui all'art.150 del D.Lgs. n.58/98. La comunicazione viene effettuata, di norma, in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. Gli Amministratori Delegati riferiscono ai sensi dell'art.2381, quinto comma, del codice civile, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, anche oralmente.

Gli Amministratori inviano tempestivamente al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, al domicilio da lui eletto, a mezzo posta elettronica, telefax, lettera raccomandata o plico consegnato a mano, al fine di fornire adeguate informazioni, le relazioni inviate alle Autorità preposte, relative ad operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della ca-

tegoria.

COLLEGIO SINDACALE - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 24.

24.1 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, esercita tutte le ulteriori attività per il medesimo previste ai sensi dell'art. 19 del succitato decreto legislativo.

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati esclusivamente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e funziona ai sensi di legge. Ai sensi dell'art.2404, primo comma del Codice Civile, le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con l'utilizzo di mezzi telematici secondo le stesse modalità individuate, nel precedente art.17, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alla minoranza a-

zionaria è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

L'Assemblea determina il compenso dei Sindaci effettivi.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero massimo di tre candidati per l'elezione dei Sindaci effettivi e di due candidati per l'elezione dei Sindaci supplenti, tutti contrassegnati da un numero progressivo, secondo le procedure di cui ai successivi commi.

Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalla Consob con Regolamento.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di

prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della sopra indicata quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Nel caso in cui alla scadenza del termine del venticinquesimo giorno antecedente l'Assemblea innanzi indicato, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo al detto termine. In tal caso la soglia prevista, nel presente articolo, per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ciascun azionista, nonché gli azionisti controllati

direttamente o indirettamente da uno stesso soggetto, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente. Inoltre le liste dovranno contenere informazioni sia sugli incarichi ricoperti dai candidati, sia sulle loro caratteristiche personali e professionali, sia infine sui soci presentatori. Questi ultimi devono precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art.144-quinquies del Regolamento emittenti Consob, delibera n.11971/99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza.

Le liste per le quali non sono osservate le statui-

zioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora la lista di minoranza contenga un solo nominativo, risulterà eletto Sindaco supplente il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza azionaria.

In caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentra nell'incarico il supplente appartenente alla medesima categoria di provenienza del sindaco da sostituire.

L'Assemblea, chiamata alla integrazione dell'Organo

di controllo, procederà alla conferma dei sindaci subentrati ed alla nomina dei nuovi supplenti traendoli rispettivamente dai candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, con le modalità sopra descritte, da quella di minoranza.

Per la nomina di sindaci spettanti alla minoranza che, per qualsiasi ragione indipendente dalla società, non sia stato possibile eleggere in base alla procedura sopra descritta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge; e così pure in caso si renda necessario procedere, a causa di dimissioni o altro, alla integrazione del Collegio Sindacale, fatta salva la riserva di cui al I comma del presente articolo.

I sindaci, ai sensi dell'art. 148-bis, punto 1, del TUF, dal momento dell'accettazione della carica non possono ricoprire altri incarichi negli Organi di amministrazione e/o di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti dal Regolamento emittenti Consob, per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n.58/98.

Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla

legge e/o dallo Statuto il sindaco decade dalla carica.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti è eseguita da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente. Riguardo alla nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità, il compenso e la durata dell'incarico si applicano le previsioni di legge.

24.2 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il Dirigente preposto), previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo. Il Dirigente preposto dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla conclusione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua nomina e può essere rieletto.

Il Consiglio prende in esame una o più candidature, sottoposte alla sua deliberazione congiuntamente dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, corredate dalle caratteristiche personali e professionali dei candidati. Il candidato deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità nei settori di Amministrazione, Finanza e/o Controllo in un Gruppo e/o in una società di pari dimensione o in una società quotata sui Mercati regolamentati, o infine incarichi di responsabile della revisione contabile del bilancio;

b) aver ricoperto, per almeno un esercizio, la posizione di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in altra società quotata sui Mercati regolamentati; oppure aver redatto, per un periodo superiore ai cinque esercizi, documenti contabili societari, quale diretto e primo collaboratore del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce e fornisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tutti i poteri e i mezzi necessari od opportuni per l'esercizio, in autonomia, dei compiti attribuitigli ai sensi dell'art.154-bis del D.Lgs. n.58/98, e vigila sull'esercizio dei compiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

BILANCIO ED UTILI

Art. 25.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni

anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 26.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti come segue:

alle azioni di risparmio è assegnato un importo fino alla concorrenza di Euro 0,05 (zero virgola zero cinque); quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a Euro 0,02 (zero virgola zero due) per azione, salvo che l'Assemblea su proposta degli Amministratori deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, ammortamenti o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte

di detta quota utili.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'amministrazione ed a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'amministrazione stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della Società.

Il Consiglio durante il corso dell'esercizio può procedere, a norma di legge, alla distribuzione di acconti sui dividendi.

SCIoglimento

Art. 27.

Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede a sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

RECESSO

Art. 28.

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dal-

la legge.

È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e/o le norme applicative emesse dalle Autorità competenti.

MONTEFIBRE S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO PREDISPOSTE AI SENSI DELL'ART. 72 -
ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (11971/1999) E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI**

Proposta di modifica degli artt.9, 10, 11, 14, 22 e 24.1 dello Statuto sociale mediante deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale e 2365, 2° comma C.C..

Tali modifiche, di natura "necessaria", rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione in forza dei riferimenti statutari e normativi sopra indicati e costituiscono adeguamento dello statuto sociale alle previsioni introdotte:

- A) dal D. Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 5 marzo 2010, col quale è stata recepita la Direttiva *Shareholders' Rights* 2007/36/CE precisandosi che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 27/2010, le disposizioni riguardanti le modifiche di natura "necessaria" si applicano, indipendentemente dall'intervenuto adeguamento dello statuto sociale, a tutte le assemblee convocate dopo il 31 ottobre 2010;
- B) dal D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 23 marzo 2010, entrato in vigore il 7 aprile 2010, col quale è stata data attuazione alla Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
- C) dal Regolamento Consob, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, così come modificata dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 che, relativamente alle procedure, è entrato in vigore il 1° gennaio 2011.

A) La Direttiva 2007/36/CE, c.d. direttiva *Shareholders' Rights*, è stata recepita con il D.Lgs. n. 27/2010, che ha, tra l'altro, modificato il D.Lgs. n.58/98 - TUF, con l'inserimento dei nuovi articoli 83-sexies, 125-bis, 135 da novies a duodecies, 147-ter, comma 1 bis e 148, 2° comma.

In sintesi, il D. Lgs. n. 27/2010:

- con l'introduzione nel T.U.F. dell'art. 125-bis, ha modificato

le modalità, i termini di pubblicazione e il contenuto obbligatorio dell'avviso di convocazione, stabilendo che esso debba essere necessariamente pubblicato sul sito internet della società nonché con altre modalità stabilite da Consob con regolamento, tuttora da emanarsi, ai sensi dell'art. 113-ter, 3° comma del T.U.F. (**modifica dell'art. 9 dello statuto sociale di Montefibre**);

- con l'introduzione nel T.U.F. dell'art. 83-sexies, ha stabilito che la comunicazione all'emittente che legittima all'intervento e al voto in assemblea è effettuata dall'intermediario in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto e non più del socio sulla base delle evidenze relative al termine della settima giornata contabile di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Non rilevano quindi, le operazioni in accredito e in addebito successive a tale data ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Pertanto il diritto di intervento e di voto in assemblea sono disancorati dallo status di socio (**modifica dell'art. 10 dello statuto sociale di Montefibre**);
- con l'introduzione nel T.U.F., dell'art. 135-novies, ha previsto che lo statuto indichi almeno una modalità di notifica elettronica della delega rilasciata dal soggetto cui spetta il diritto di voto o mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società o tramite posta elettronica certificata (**modifica dell'art. 11 dello statuto sociale di Montefibre**);
- con l'introduzione nel T.U.F., dell'art. 147-ter, comma 1-bis, ha fissato in venticinque giorni (in luogo dei vigenti quindici) antecedenti la data di prima convocazione dell'assemblea il termine per il deposito presso l'emittente delle liste dei candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e ha modificato il termine previsto dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti n. 11971 del 1999, conseguentemente aggiornato con delibera Consob n. 17592 del 14 dicembre 2010, fissando in ventuno giorni (in luogo dei vigenti dieci) antecedenti la data di prima convocazione dell'assemblea il termine per la messa a disposizione del pubblico (presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite da Consob con regolamento) delle liste di candidati alla nomina di componenti degli organi amministrativo e di controllo; viene inoltre previsto che la titolarità della quota minima di partecipazione per poter presentare la lista è determinata con riferimento alle azioni registrate a favore del socio alla data di deposito della lista presso l'emittente e che la relativa certificazione possa essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine per la messa a disposizione del pubblico delle liste da parte dell'emittente (**modifica dell'art. 14 dello statuto sociale di Montefibre**);
- con l'introduzione nel T.U.F., dell'ultimo capoverso del comma secondo dell'art. 148, ha previsto che si applichi il nuovo 147-ter, comma 1-bis del T.U.F. anche in ambito di elezione e composizione del Collegio Sindacale, modificando, con delibera Consob

n. 17592 del 14 dicembre 2010, il 4° comma dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 e, come già precedentemente detto, il termine di cui all'art. 144-octies; inoltre, con la modifica del comma 5 dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti n. 11971/1999, con delibera Consob n. 17592 del 14 dicembre 2010, è stato previsto che, qualora sia stata depositata, presso l'emittente, entro il sopra individuato termine di venticinque giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'assemblea, una sola lista per l'elezione a membri dell'Organo di controllo o soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi del comma 4 dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti n. 11971/1999, possano essere depositate altre liste fino al terzo giorno successivo a tale data (**modifica dell'art. 24.1 dello statuto sociale di Montefibre**).

B) La Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, è stata recepita con il D.Lgs. n. 39/2010, che ha modificato, tra l'altro, una serie di articoli del codice civile (art. 37 del D.lgs 39/2010) e del D.Lgs. n.58/98 - TUF (art. 40 del d. lgs. 39/2010) con riferimento ad alcuni dei quali si rendono obbligatorie talune modifiche, di ordine soprattutto letterale, per l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

In sostanza, per quanto rileva a detti fini, il D. Lgs. n. 39/2010 impone un **ulteriore intervento sull'art. 24.1 dello statuto sociale di Montefibre** per le seguenti ragioni:

- in forza del suddetto D. Lgs. n. 39/2010 è stato eliminato il concetto di controllo contabile che viene sostituito dalla "revisione legale dei conti";
- in forza degli articoli dal 16 al 19 (entrambi inclusi) del suddetto D. Lgs. n. 39/2010 è stata introdotta la nozione di "Enti di interesse pubblico" tra cui si annoverano anche gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, ai quali si applicano disposizioni speciali;
- in base all'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010 è stata superata la riserva di competenza a favore delle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del T.U.F. (articolo abrogato), di talché tale attività può essere svolta da ogni società di revisione e anche da persona fisica;
- ai fini della presunzione di indipendenza del soggetto incaricato della revisione legale, l'art. 17, 1° comma, del D. Lgs. 39/2010 ha individuato la durata massima dell'incarico rispettivamente in nove esercizi per le società di revisione e in sette esercizi per i revisori legali persone fisiche;
- in base all'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010 è istituito il comitato per il controllo interno e la revisione contabile che vigila sugli argomenti di cui al comma 1° e si identifica, nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo, nel Collegio Sindacale come previsto dal comma 2° dello stesso articolo;
- è stato infine istituito, in forza dell'art. 2, 1° comma del D.

Lgs. n. 39/2010, il Registro dei Revisori Legali in sostituzione del Registro dei Revisori Contabili.

C) Il Regolamento Consob, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, così come modificata dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 stabilisce che le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate (art. 8, comma 1° del Regolamento Consob), di competenza degli amministratori, sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non possono costituire oggetto di delega ai sensi dell'art. 2381 del codice civile (**modifica dell'art. 22 dello statuto sociale di Montefibre**).

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infine, che le esposte modifiche, per la cui immediata comprensione vengono di seguito riportati, per ciascun articolo su cui si interviene, il testo vigente confrontato col testo modificato e la relazione esplicativa, non configurino alcuna delle ipotesi di operatività del diritto di recesso in quanto adottate in adeguamento a disposizioni inderogabili di legge e non disciplinanti fattispecie annoverate tra le previsioni di cui all'art. 2437 del codice civile.

Testo vigente	Nuovo testo
<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 9.</u></p> <p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nel quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, in caso di cessazione della pubblicazione o di impedimento oggettivo, nel quotidiano "La Repubblica" o, infine, in caso di cessazione della pubblicazione o di impedimento oggettivo di quest'ultima, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei termini e con le modalità di convocazione previsti</p>	<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 9.</u></p> <p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'avviso contenente l'ordine del giorno nel quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, in caso di cessazione della pubblicazione o di impedimento oggettivo, nel quotidiano "La Repubblica" o, infine, in caso di cessazione della pubblicazione o di impedimento oggettivo di quest'ultima, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei termini e con</p>

dalla normativa applicabile, per assicurare una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione ai fini della raccolta e dell'esercizio delle deleghe di voto. Nell'avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata, entro 30 giorni.

Data la struttura della Società, la natura dell'attività sociale e le particolari esigenze che ne conseguono l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla data della chiusura dell'esercizio sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, secondo comma, C.C.. e dell'art. 154-ter del D.Lgs. n.58/98 - TUF, così come modificato dal D.Lgs. n. 27/2010.

~~le modalità di convocazione previsti dalla normativa applicabile,~~ **ogni indicazione prevista dalla normativa applicabile, sul sito internet della Società oltre che sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, alternativamente sul quotidiano "La Repubblica" e secondo le ulteriori modalità di pubblicazione inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti** per assicurare una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione ai fini della raccolta e dell'esercizio delle deleghe di voto.

Nell'avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata, entro 30 giorni.

Data la struttura della Società, la natura dell'attività sociale e le particolari esigenze che ne conseguono l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla data della chiusura dell'esercizio sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, secondo comma, C.C.. e dell'art. 154-ter del D.Lgs. n.58/98 - TUF, così come modificato dal D.Lgs. n. 27/2010.

Relazione sulla modifica dell'art. 9 dello statuto sociale:

Come sopra riferito, il nuovo articolo 125-bis del T.U.F., introdotto dal D. Lgs. n. 27/2010, ha modificato il contenuto obbligatorio dell'avviso di convocazione oltre che i termini e le modalità per la sua pubblicazione.

Si è quindi provveduto a modificare il secondo comma dell'art. 9 dello statuto sociale.

In particolare, con riferimento al contenuto dell'avviso, vista la dettagliata previsione normativa introdotta al comma 4° del sopra indicato articolo e le numerose indicazioni che devono risultare dall'avviso stesso, si è ritenuto idoneo prevedere una clausola che rinvii direttamente alla normativa; con lo stesso criterio si è ritenuto di procedere per quanto riguarda i termini di pubblicazione che risultano differenziati a seconda degli argomenti all'ordine del giorno così come espressamente previsto dai primi tre commi dell'art. 125-bis del T.U.F.; infine, per quanto concerne le modalità di pubblicazione, si è ritenuto di inserire la previsione di pubblicazione sul sito internet della società, il richiamo alle altre modalità previste dalla Consob con emanando regolamento ex art. 113-ter, 3° comma del T.U.F. e il mantenimento della previsione di pubblicazione su un quotidiano a scelta tra "Il Sole 24 Ore" e "La Repubblica" eliminando la possibilità di pubblicare l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Testo vigente	Nuovo testo
<p style="text-align: center;"><u>Art. 10.</u></p> <p>Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto comprovato dall'esibizione della "certificazione" dell'intermediario abilitato ai sensi di legge.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 10.</u></p> <p>Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti i soggetti cui spetta il diritto di voto comprovato dall'esibizione della "certificazione" dell'intermediario abilitato ai sensi di legge purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.</p>

Relazione sulla modifica dell'art. 10 dello statuto sociale:

Come sopra ricordato, il nuovo 83-sexies del T.U.F. ha disancorato dallo status di socio i diritti di intervento e di voto in assemblea; inoltre ha stabilito su quali basi temporali è effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, la comunicazione all'emittente che legittima all'intervento e al voto in assemblea.

Anche in questo caso si è ritenuto congruo prevedere una clausola che richiama modalità e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Testo vigente	Nuovo testo
<p style="text-align: center;"><u>Art. 11.</u></p> <p>Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri osservando le disposizioni di legge vigenti in materia. I requisiti, termini e modalità per la raccolta e l'esercizio delle deleghe di voto sono regolati dalla normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 11.</u></p> <p>Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare per delega scritta da altri osservando le disposizioni di legge vigenti in materia. I requisiti, termini e modalità per la raccolta e l'esercizio delle deleghe di voto sono regolati dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica come di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.</p>

Relazione sulla modifica dell'art. 11 dello statuto sociale:

Come sopra specificato, il nuovo articolo 135-novies del T.U.F. ha introdotto l'obbligo di indicare almeno una modalità di notifica elettronica della delega rilasciata dal soggetto cui spetta il diritto di voto (o mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società o tramite posta elettronica certificata).

Si è scelto di individuare, alternativamente, in entrambi gli strumenti della posta elettronica certificata e dell'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, le modalità di notifica elettronica della delega.

Testo vigente	Nuovo testo
<p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 14.</u></p>	<p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 14.</u></p>

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a nove componenti, anche non soci. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla conclusione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo quanto disposto dall'art. 15, e possono essere rieletti. L'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio e alla loro nomina sulla base di liste di candidati elencati mediante un numero progressivo e con le modalità previste dall'art.147-ter del D.Lgs. n.58/98 - TUF, stabilendone la durata in carica.

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza azionaria che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Inoltre, almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/98 - TUF.

Infine, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a nove componenti, anche non soci. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla conclusione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo quanto disposto dall'art. 15, e possono essere rieletti. L'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio e alla loro nomina sulla base di liste di candidati elencati mediante un numero progressivo e con le modalità previste dall'art.147-ter del D.Lgs. n.58/98 - TUF, stabilendone la durata in carica.

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza azionaria che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Inoltre, almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/98 - TUF.

Infine, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del

TUF.

Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalla Consob con Regolamento. Al fine di comprovare la titolarità e/o il diritto di voto sul numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, al momento del deposito della lista, un'apposita attestazione rilasciata da un intermediario abilitato.

Ciascun azionista, nonché gli azionisti controllati direttamente o indirettamente da uno stesso soggetto, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e, per almeno due di loro, di indipendenza prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi ricoperti dai candidati e sulle caratte-

TUF.

Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalla Consob con Regolamento.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della sopra indicata quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

~~Al fine di comprovare la titolarità e/o il diritto di voto sul numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, almeno 15~~

<p>ristiche personali e professionali degli stessi e sui soci presentatori delle liste.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p>Risulteranno eletti, nel rispetto del numero di componenti fissato dall'Assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti fino all'attribuzione di tutti i posti in Consiglio tranne uno che sarà invece riservato al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Non si tiene conto delle liste che non avranno conseguito in Assemblea una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle Assemblee che devono provvedere alla sostituzione di Amministratori in corso di mandato. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, l'amministratore deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica.</p>	<p>giorni prima dell'Assemblea, al momento del deposito della lista, un'apposita attestazione rilasciata da un intermediario abilitato.</p> <p>Ciascun azionista, nonché gli azionisti controllati direttamente o indirettamente da uno stesso soggetto, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.</p> <p>Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e, per almeno due di loro, di indipendenza prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi ricoperti dai candidati e sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sui soci presentatori delle liste.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p>Risulteranno eletti, nel rispetto del numero di componenti fissato dall'Assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti fino all'attribuzione di tutti i posti in Consiglio tranne uno che sarà invece riservato al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Non si tiene conto delle liste</p>
--	---

	<p>che non avranno conseguito in Assemblea una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle Assemblee che devono provvedere alla sostituzione di Amministratori in corso di mandato. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, l'amministratore deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica.</p>
--	--

Relazione sulla modifica dell'art. 14 dello statuto sociale:

Come sopra detto, il nuovo comma 1-bis dell'art. 147-ter del T.U.F. ha introdotto un nuovo termine per il deposito presso l'emittente delle liste di candidati alla carica di Consiglieri e nuovo termine e nuove modalità per la loro messa a disposizione del pubblico.

Inoltre ha stabilito che la titolarità della quota minima di partecipazione per poter presentare la lista venga determinata avendo riguardo alle azioni registrate a favore del socio alla data di deposito della lista presso l'emittente e che la relativa certificazione possa essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine per la messa a disposizione del pubblico delle liste da parte dell'emittente.

L'intervento sull'articolo 14 recepisce quanto sopra modificandone il 6° comma.

Testo vigente	Nuovo testo
<u>Art. 22.</u>	<u>Art. 22.</u>

<p>Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, al Presidente e al o ai Vice-Presidenti. Può altresì nominare Amministratori Delegati determinandone le attribuzioni e designare, anche tra persone estranee al Consiglio, Direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Il Comitato Esecutivo è costituito da componenti del Consiglio di amministrazione e ne fanno parte di diritto il Presidente e, se nominati, il o i Vice-Presidenti e gli Amministratori Delegati.</p>	<p>Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, al Presidente e al o ai Vice-Presidenti. Può altresì nominare Amministratori Delegati determinandone le attribuzioni e designare, anche tra persone estranee al Consiglio, Direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Le operazioni di competenza degli amministratori, che siano qualificabili come operazioni con parti correlate di maggior rilevanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Regolamento Parti Correlate emanato da Consob con delibera del 12 marzo 2010 n. 17221, così come modificata dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non possono costituire oggetto di delega ai sensi dell'art. 2.381 del codice civile.</p> <p>Il Comitato Esecutivo è costituito da componenti del Consiglio di amministrazione e ne fanno parte di diritto il Presidente e, se nominati, il o i Vice-Presidenti e gli Amministratori Delegati.</p>
---	---

Relazione sulla modifica dell'art. 22 dello statuto sociale:

Come sopra riportato, il Regolamento Consob, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, così come modificata dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, stabilisce che le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate (art. 8, comma 1° del Regolamento Consob), di competenza degli amministratori, sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non possono costituire oggetto di delega ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

Nello statuto si è aggiunto, dopo il secondo e prima del terzo comma (ora quarto), un nuovo terzo comma che esplicita chiaramente tale divieto.

Testo vigente	Nuovo testo
<p align="center">COLLEGIO SINDACALE - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DO- CUMENTI CONTABILI SOCIETARI</p>	<p align="center">COLLEGIO SINDACALE - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DO- CUMENTI CONTABILI SOCIETARI</p>
<p align="center"><u>Art. 24.</u></p>	<p align="center"><u>Art. 24.</u></p>
<p>24.1 COLLEGIO SINDACALE</p>	<p>24.1 COLLEGIO SINDACALE</p>
<p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati esclusivamente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e funziona ai sensi di legge. Ai sensi dell'art. 2404, primo comma del Codice Civile, le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con l'utilizzo di mezzi telematici secondo le stesse modalità individuate, nel precedente art. 17, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alla minoranza azionaria è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>L'Assemblea determina il compenso dei Sindaci effettivi. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero massimo di tre candidati per l'elezione dei Sindaci effettivi e di due candidati per l'elezione dei Sindaci supplenti, tutti con-</p>	<p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, esercita tutte le ulteriori attività per il medesimo previste ai sensi dell'art. 19 del succitato decreto legislativo.</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati esclusivamente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili Legali e funziona ai sensi di legge. Ai sensi dell'art. 2404, primo comma del Codice Civile, le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con l'utilizzo di mezzi telematici secondo le stesse modalità individuate, nel precedente art. 17, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alla minoranza azionaria è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, che non siano colle-</p>

trassegnati da un numero progressivo, secondo le procedure di cui ai successivi commi. Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalla Consob con Regolamento. Al fine di comprovare la titolarità e/o il diritto di voto sul numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, al momento del deposito della lista, un'apposita attestazione, rilasciata da un intermediario abilitato. Nel caso in cui alla scadenza del termine dei 15 giorni antecedenti l'Assemblea innanzi indicato, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo al detto termine. In tal caso la soglia prevista, nel presente articolo, per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ciascun azionista, nonché gli azionisti controllati direttamente o indirettamente da uno stesso soggetto, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

gati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

L'Assemblea determina il compenso dei Sindaci effettivi.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero massimo di tre candidati per l'elezione dei Sindaci effettivi e di due candidati per l'elezione dei Sindaci supplenti, tutti contrassegnati da un numero progressivo, secondo le procedure di cui ai successivi commi.

Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalla Consob con Regolamento.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della sopra indicata quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata con riferimento alle azioni che risultano

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente. Inoltre le liste dovranno contenere informazioni sia sugli incarichi ricoperti dai candidati, sia sulle loro caratteristiche personali e professionali, sia infine sui soci presentatori. Questi ultimi devono precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art.144-*quinquies* del Regolamento emittenti Consob, delibera n.11971/99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

~~Al fine di comprovare la titolarità e/o il diritto di voto sul numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, al momento del deposito della lista, un'apposita attestazione, rilasciata da un intermediario abilitato. Nel caso in cui alla scadenza del termine dei 15 del~~
venticinquesimo giorno antecedente giorni antecedenti l'Assemblea innanzi indicato, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al **quinto terzo** giorno successivo al detto termine. In tal caso la soglia prevista, nel presente articolo, per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ciascun azionista, nonché gli azionisti controllati direttamente o indirettamente da uno stesso soggetto, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

<p>Qualora la lista di minoranza contenga un solo nominativo, risulterà eletto Sindaco supplente il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti.</p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza azionaria.</p> <p>In caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentra nell'incarico il supplente appartenente alla medesima categoria di provenienza del sindaco da sostituire.</p> <p>L'Assemblea, chiamata alla integrazione dell'Organo di controllo, procederà alla conferma dei sindaci subentrati ed alla nomina dei nuovi supplenti traendoli rispettivamente dai candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, con le modalità sopra descritte, da quella di minoranza.</p> <p>Per la nomina di sindaci spettanti alla minoranza che, per qualsiasi ragione indipendente dalla società, non sia stato possibile eleggere in base alla procedura sopra descritta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge; e così pure in caso si renda necessario procedere, a causa di dimissioni o altro, alla integrazione del Collegio Sindacale, fatta salva la riserva di cui al I° comma del presente articolo.</p> <p>I sindaci, ai sensi dell'art. 148-bis, punto 1, del TUF, dal momento dell'accettazione della carica non possono ricoprire altri incarichi negli Organi di amministrazione e/o di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti</p>	<p>Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente. Inoltre le liste dovranno contenere informazioni sia sugli incarichi ricoperti dai candidati, sia sulle loro caratteristiche personali e professionali, sia infine sui soci presentatori. Questi ultimi devono precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art.144-<i>quinquies</i> del Regolamento emittenti Consob, delibera n.11971/99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.</p>
---	---

<p>dal Regolamento emittenti Consob, per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n.58/98.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto il sindaco decade dalla carica.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione in base alla normativa applicabile.</p>	<p>Qualora la lista di minoranza contenga un solo nominativo, risulterà eletto Sindaco supplente il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti.</p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza azionaria.</p> <p>In caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentra nell'incarico il supplente appartenente alla medesima categoria di provenienza del sindaco da sostituire.</p> <p>L'Assemblea, chiamata alla integrazione dell'Organo di controllo, procederà alla conferma dei sindaci subentrati ed alla nomina dei nuovi supplenti traendoli rispettivamente dai candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, con le modalità sopra descritte, da quella di minoranza.</p> <p>Per la nomina di sindaci spettanti alla minoranza che, per qualsiasi ragione indipendente dalla società, non sia stato possibile eleggere in base alla procedura sopra descritta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge; e così pure in caso si renda necessario procedere, a causa di dimissioni o altro, alla integrazione del Collegio Sindacale, fatta salva la riserva di cui al I° comma del presente articolo.</p> <p>I sindaci, ai sensi dell'art. 148-bis, punto 1, del TUF, dal momento dell'accettazione della carica non possono ricoprire altri incarichi negli Organi di amministrazione e/o di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti</p>
--	---

	<p>dal Regolamento emittenti Consob, per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n.58/98.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto il sindaco decade dalla carica.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione in base alla normativa applicabile.</p> <p>La revisione legale dei conti è eseguita da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente. Riguardo alla nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità, il compenso e la durata dell'incarico si applicano le previsioni di legge.</p>
--	--

Relazione sulla modifica dell'art. 24.1 dello statuto sociale:

Come sopra detto, per quanto riguarda tale articolo gli interventi sono molteplici e finalizzati a recepire: a) il nuovo termine introdotto dall'ultimo capoverso del comma secondo dell'art. 148 del T.U.F. col quale è stato previsto che si applichi il nuovo art. 147-ter, comma 1-bis del T.U.F. anche per il deposito presso l'emittente delle liste di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale e il nuovo termine e le nuove modalità per la loro messa a disposizione del pubblico; b) la proroga del termine per il deposito delle liste di minoranza, fino al terzo giorno successivo a quello previsto per il deposito delle liste se, a quella data, risultasse depositata una sola lista o risultassero depositate solo liste di soci tra loro collegati; c) le previsioni in materia di comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010 inserendo, in testa all'articolo 24.1, un primo comma in cui, in seno alle indicazioni generali delle attribuzioni riservate all'organo di controllo, si prenda atto di tali ulteriori attività demandategli e del fatto che, nel sistema tradizionale, viene identificato nel Collegio Sindacale il comitato per il controllo interno e la revisione contabile; d) l'introduzione dell'attività di "revisione legale dei conti" in luogo del "controllo contabile" e la previsione

dell'esercizio di tale attività, non solo da parte di società di revisione legale ma anche da parte di revisore legale persona fisica richiamando le previsioni di legge con riferimento alla durata dell'incarico, ai poteri, al compenso e a quant'altro vi si riferisca; e) la sostituzione, in forza dell'art. 2, 1° comma del D. Lgs. n. 39/2010, del Registro dei Revisori Legali in luogo di quello dei Revisori Contabili.

Milano, 8 aprile 2011

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Emilio Boriolo